

COMUNICATO UFFICIALE N. 1

STAGIONE AGONISTICA 2014/2015

NORME ORGANIZZATIVE CAMPIONATI PROVINCIALI

SERIE 1[^] - 2[^] - 3[^] DIVISIONE

Per quanto non contemplato nella presente circolare valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali.

LIMITAZIONE ISCRITTI A REFERTO DEGLI ATLETI/E OVER

La Consulta Regionale ha stabilito di non introdurre anche nella stagione agonistica 2014/2015 limitazioni sulla età degli atleti iscritti a referto nei Campionati Provinciali.

La stessa si riserva la possibilità di predisporre interventi mirati sui singoli campionati a partire dalla stagione 2015/2016 in base ai risultati dello studio degli iscritti a referto nei Campionati Provinciali di tutta la Regione.

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Art. 8

1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l'anno sportivo in corso.
2. Gli associati neo-affiliati iniziano la loro partecipazione dall'ultimo dei Campionati Regionali di 1° livello che possono disputare nella propria provincia e dalle fasi provinciali dei campionati di categoria, salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo e scambio dei diritti. Gli altri associati partecipano ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nell'anno sportivo precedente.
3. Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai campionati di categoria, secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente, possono partecipare ai campionati di serie provinciale con più squadre soltanto nei comitati dove possono essere inserite in gironi diversi e secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente; mentre possono partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.
4. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al precedente comma 3.
5. Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei campionati di serie A1 e A2 non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B1 alla 3[^] Divisione.
6. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente comma 5, esso dovrà scegliere quale dei due campionati intende disputare oppure cedere uno dei due diritti sportivi.
La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà essere manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell'iscrizione ai due campionati per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
7. Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei campionati dalla serie B1 alla 3[^] Divisione partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche promosse alla serie superiore.

RITIRI RINUNCE E REINTEGRAZIONE QUADRI

Art.10 – Ritiro prima dell'inizio dei campionati

1. L'affiliato che avendo diritto ad un campionato non si iscrive, retrocede automaticamente al Campionato Regionale di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro.
2. L'affiliato che si iscrive ad un campionato e che non vi partecipa, retrocede automaticamente al Campionato Regionale di 1° livello che potrà disputare nello stesso anno del ritiro. Il ritiro dal campionato fa perdere la tassa d'iscrizione, il deposito cauzionale e comporta una sanzione che la Consulta Regionale ha stabilito nella misura di:
 - € 400,00 (quattrocento/00) per il Campionato di 1^ Divisione;
 - € 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 2^ Divisione;
 - € 200,00 (duecento/00) per il Campionato di 3^ Divisione;

Art. 11 – Reintegrazione quadri

1. Gli organi competenti ad organizzare i singoli campionati ai sensi del precedente articolo 2, 1° comma, possono provvedere a completare gli organici dei rispettivi campionati qualora, per un qualsiasi motivo, le squadre effettivamente partecipanti siano in numero inferiore a quello fissato nel provvedimento di indizione, tramite i ripescaggi.
2. I ripescaggi si identificano nei seguenti tipi:
 - **reintegrazione**: squadra retrocessa e ripescata;
 - **integrazione**: squadra meglio classificata del campionato immediatamente inferiore e ripescata;
 - **immissione**: squadra di serie superiore che non si iscrive al campionato e viene ammessa ad un campionato di serie inferiore.
3. Il completamento degli organici può essere effettuato con le modalità ed entro i termini che vengono fissati nelle circolari di indizione dei campionati. Esclusivamente per il campionato di 1^ Divisione maschile e femminile si rimanda alla speciale normativa “Tutela dei Vivai” (ALLEGATO B).

Per tutte le altre serie valgono interamente quanto disposto dai successivi articoli:

4. Non possono essere ripescate, salva contraria espressa disposizione del Consiglio Federale:
 - a) le squadre ultime classificate di gironi completi, ove le retrocesse previste dai regolamenti dei campionati siano in numero maggiore di due (la norma è valida anche nel caso di più gironi della stessa serie);
 - b) le squadre retrocesse e già reintegrate la stagione precedente;
 - c) le squadre retrocesse per non aver ultimato il campionato;
 - d) le squadre retrocesse in conseguenza della relativa sanzione disciplinare;
 - e) le squadre che, per effetto del ripescaggio, si troverebbero nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 8 del presente regolamento.
5. Il ripescaggio si effettua ammettendo a partecipare al campionato carente, nell'ordine, su loro domanda e salva contraria espressa deroga del Consiglio Federale:
 - a) le squadre di serie superiore che non si iscrivono al campionato di cui hanno diritto e chiedono l'ammissione ad un campionato inferiore, secondo quanto stabilito dalle circolari di indizione dei campionati;
 - b) le squadre retrocesse e classificatesi nella prima posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;
 - c) le squadre della serie inferiore classificatesi nella prima posizione di classifica dopo le squadre promosse;
 - d) le squadre retrocesse e classificatesi nella seconda posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;
 - e) le squadre della serie inferiore classificatesi nella seconda posizione di classifica dopo le squadre promosse;
 - f) così di seguito fino ad esaurimento delle società aventi diritto.
6. In caso di campionati con più gironi, per i ripescaggi si stila la classifica avulsa delle squadre aventi diritto, secondo quanto previsto dal successivo articolo 41.

Nei campionati che si svolgono a girone unico in cui vengono disputati dei play off, ai fini dei ripescaggi si segue la classifica della regular season.

Le richieste di ripescaggio dovranno pervenire alle rispettive COGP, **pena l'esclusione dall'elenco delle società aventi diritto al ripescaggio**, entro e non oltre il **30 settembre 2014**.

Art. 12 – Ritiri durante il campionato (dopo la pubblicazione dei calendari definitivi)

1. Il ritiro dal campionato fa perdere la quota d'iscrizione, il deposito cauzionale (qualora previsto), tutte le tasse già versate e comporta una sanzione pecuniaria che la Consulta Regionale ha stabilito nella misura di:
 - € 600,00 (seicento/00) per il Campionato di 1^a Divisione;
 - € 400,00 (quattrocento/00) per il Campionato di 2^a Divisione;
 - € 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 3^a Divisione;
2. Inoltre, l'affiliato che si ritira durante il campionato viene escluso da detto campionato e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

Art. 13 – Rinunce durante il campionato

1. L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria che la Consulta Regionale ha stabilito nella misura di:
 - € 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 1^a Divisione;
 - € 200,00 (duecento/00) per il Campionato di 2^a Divisione;
 - € 150,00 (centocinquanta/00) per il Campionato di 3^a Divisione;
2. Alla prima rinuncia, inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione (qualora prevista) se la rinuncia stessa è preannunciata; la metà mancando il preavviso.
3. Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale e la sanzione pecuniaria sarà pari a:
 - € 600,00 (seicento/00) per il Campionato di 1^a Divisione;
 - € 400,00 (quattrocento/00) per il Campionato di 2^a Divisione;
 - € 300,00 (trecento/00) per il Campionato di 3^a Divisione;

Per quanto non previsto dalle circolari di indizione si fa riferimento al vigente Regolamento Gare.

CLASSIFICA

Art. 40 – Squadre a pari punti

1. Qualora due o più squadre risultassero a pari punti in classifica e non si prevede la disputa dei play-off, è consentito ricorrere ad incontri di spareggio soltanto per l'assegnazione del Titolo di Campione Italiano.
2. In tutti gli altri casi la classifica sarà definita applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) in base al maggior numero di gare vinte. Tale criterio non si applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od assenza e dette vittorie risultano determinanti ai fini dell'utilizzo di questo parametro per la determinazione della classifica;
 - b) in base al quoziente più favorevole tra i set vinti e quelli perduti (quoziente set). Tale criterio non si applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od assenza e dette vittorie risultano determinanti ai fini dell'utilizzo di questo parametro per la determinazione della classifica;
 - c) in base al quoziente più favorevole tra i punti realizzati e quelli subiti (quoziente punti). Tale criterio non si applica se qualche squadra a pari punti in classifica abbia goduto di una o più vittorie per rinuncia od assenza e dette vittorie risultano determinanti ai fini dell'utilizzo di questo parametro per la determinazione della classifica;
 - d) in base al risultato del confronto diretto tra le squadre a pari punti in classifica. Se il campionato prevede la formula del girone all'italiana con partite di andata e ritorno sarà valido il miglior quoziente set o punti relativo alla somma delle due gare;
3. Per accertare se una vittoria per forfait è stata determinante ai fini della classifica, premesso che in una classifica finale una squadra A che ha vinto un'incontro per forfait precede una squadra

B per il maggior numero di gare vinte o per il quoziente set o per il quoziente punti si procede come segue:

- a) si tolgono dalla classifica finale della squadra in parità che ha vinto per forfait (squadra A) la gara vinta, i set e i punti dell'incontro vinto per forfait con una squadra C;
- b) si tolgono dalla classifica finale dell'altra squadra in parità (squadra B) la gara vinta o persa, i set ed i punti dell'incontro disputato da questa squadra con quella che ha dato forfait (squadra C); (se si tratta di girone di andata e di ritorno si dovrà togliere l'incontro corrispondente a quello del forfait, cioè quello fuori casa se il forfait è stato causato da una mancata trasferta o quello in casa se il forfait è dovuto alla mancata presenza della squadra sul proprio campo);
- c) si confronta la classifica finale con quella risultante dall'aver tolto gli incontri di cui sopra. Se dal confronto di queste due classifiche risulta che la squadra col minor numero di gare vinte o col peggior quoziente set o punti (squadra B) rimane tale significa che l'incontro per forfait non è stato determinante, viceversa se la squadra col minor numero di gare vinte o col peggior quoziente set o punti (squadra B) risulta classificata prima dell'altra (squadra A) significa che l'incontro vinto per forfait è stato determinante e, pertanto, sarà valido esclusivamente il risultato del confronto diretto tra le squadre A e B.

Se le squadre in parità fossero più di due si procede con lo stesso metodo.

Art. 41 - Classifica avulsa.

1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa Serie ma di gironi diversi, in ordine prioritario sono i seguenti:

- a) Miglior posizione nella classifica del girone;
- b) Miglior quoziente ottenuto dividendo: punti conquistati in classifica, per il numero di gare disputate;
- c) Maggior numero di gare vinte;
- d) Miglior quoziente set;
- e) Miglior quoziente punti;

2. La classifica avulsa si applica nel caso in cui nelle circolari di indizioni dei vari campionati non siano stabilite modalità diverse per definire la graduatoria delle squadre.

Per ulteriori chiarimenti vedi GUIDA PRATICA Circolare di attuazione dei regolamenti federali 2014/2015.

SET DI SPAREGGIO

Art. 27 R.G. - Set di spareggio

Nelle manifestazioni nelle quali si prevedono turni con partite di andata e ritorno senza spareggio, i criteri di passaggio del turno in caso di parità sono i seguenti:

- in caso di vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;
- nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio. Questo set supplementare (tie-break) si giocherà con le stesse modalità del 5° set di una gara. L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto gara la caratteristica dell'evento.

Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la copia del referto della gara di andata, prima dell'inizio dell'incontro.

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' AGONISTICA

Tutti gli atleti/e che partecipano ad attività federale sono obbligati a sottoporsi a visita medica di tipo B (visita medica comprendente: visita clinica, visita cardiologica, con ECG a riposo e dopo sforzo, esame completo urine e spirometria). La visita ha validità annuale.

Il Presidente della società è responsabile dell'effettuazione della visita medica e della conservazione degli atti relativa alla stessa.

PRESTITO PER UN CAMPIONATO (L1)

La Consulta Regionale anche per la stagione 2014/2015 ha deliberato di estendere l'istituto del "Prestito per un Campionato" (MODULO L1) per il solo campionato di 1^ divisione maschile e femminile nei limiti di età previsti dalla normativa nazionale.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI (solo 1^ Divisione)

La Consulta Regionale, viste le richieste pervenute in tal senso, ha deliberato di estendere in via sperimentale la normativa che permette alle atlete nate dall' 1/1/1997 (under 18) in poi e agli atleti nati dall' 1/1/1996 (under 19) in poi di poter effettuare fino a 10 ingressi in 1^ divisione, senza pregiudicarne la possibilità di partecipare, con la medesima società, ai campionati di serie inferiore. Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.

RICONOSCIMENTO DEI PARTECIPANTI ALLE GARE

L'atleta deve esibire all'arbitro in originale un documento d'identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure un'autocertificazione. A tal proposito si precisa che:

1. Sulla base dell'art.34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la "legalizzazione di fotografie". Si riporta, per comodità, il testo dell'articolo:

...1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornito dall'amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall'amministrazione, e apponendo la dicitura "foto di" completata con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della modalità di riconoscimento dell'interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma.

Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.

2. I documenti di identità possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.

3. In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta o il genitore per gli atleti minorenni dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara all'organo proposto all'omologa.

Il Giudice Unico avrà così la possibilità di verificare definitivamente l'identità della/e persona/e, e, nel caso dei campionati giovanili, la data di nascita.

4. E' permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per altri partecipanti alle gare (allenatori e dirigenti);

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ ALLE GARE

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)

E' confermato che le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione "Elenco Atleti Partecipanti" senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.

Le società che non presenteranno il **modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo presenteranno con**

dei tesserati aggiunti a mano, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara in difetto.

E' confermato l'obbligo di inserire la Serie del Campionato (esempio C/M-C/F-D/M-D/F ecc.) relativa alla gara per cui viene stilato il CAMP3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP3 se non verrà inserita la Serie.

Si ricorda che nel CAMP3 possono essere inseriti più dei 12/13 atleti partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP3 all'arbitro. In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.

SECONDO LIBERO UNDER

La Consulta Regionale ha deliberato di estendere l'istituto del Secondo Libero anche nei Campionati Provinciali 2014/2015 con i seguenti Limiti di età:

1 [^] -2 [^] -3 [^] Divisione Maschile	under 19 (nati 1996 e successivi)
1 [^] -2 [^] -3 [^] Divisione Femminile	under 19 (nate 1996 e successivi)

Nei gironi carattere "giovanile" dei Campionati di Terza divisione l'utilizzo del libero e del secondo libero è consentito con i limiti di età del Campionato stesso e secondo quanto stabilito nelle norme specifiche del campionato giovanile .

Pertanto nei campionati Provinciali, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atleti/e senza alcun Libero oppure 11 atleti/e e un Libero oppure 11 atleti/e e due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età su riportati.

La normativa di riferimento sull'utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco.

UFFICIALI DI GARA

Gli ufficiali di gara sono designati dalla competente Commissione, mentre ricordiamo che è fatto obbligo alla società ospitante il reperimento di persona atta a compilare il referto di gara.

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con un'ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del Segnapunti Associato. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società, che:

- 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
- 2) Abbiamo superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti da CP FIPAV;
- 3) Abbiamo formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.

Il Segnapunti associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla funzione. Possono essere abilitati alla funzione di segnapunti Associato i portatori di handicap fisici. Le funzioni di segnapunti Associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2. I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Obblighi delle Società

Le società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti associati che incaricano di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante. Se non può predisporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.

In caso di assenza di segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con una ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

Tesseramento

Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Provinciale, essendo già un tesserato, è gratuito.

In pratica è variato il tipo di cartellino che va mostrato in occasione dei vari comportamenti; in pratica si ritorna a quanto era previsto 6 anni fa, eliminando l'avvertimento verbale che ora sarà eseguito mostrando il cartellino giallo al quale non segue alcun altro tipo di sanzione.

Pertanto con le nuove Regole questa sarà la scala dei provvedimenti che potranno essere adottati durante lo svolgimento di una gara:

Avvertimento: cartellino GIALLO

sanzione: nessuna

Penalizzazione: cartellino ROSSO

sanzione: punto e servizio alla squadra avversaria

Espulsione: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati insieme con la stessa mano

sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per la restante parte del set

Squalifica: cartellini GIALLO e ROSSO mostrati separati con due mani

sanzione: l'atleta sanzionato non può giocare per il resto della gara

1. Queste nuove sanzioni inflitte dall'arbitro durante la gara sono commutate, in sede di omologa, nelle seguenti penalità che saranno sommate durante lo svolgimento del campionato (play off compresi):

- a) nessuna penalità in caso di avvertimento (cartellino giallo);
- b) 2 penalità in caso di penalizzazione (cartellino rosso),
- c) 3 penalità in caso di espulsione (cartellini giallo e rosso mostrati insieme con la stessa mano);
- d) 4 penalità in caso di squalifica (cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani).

2. A seguito delle penalità raggiunte da un atleta o da un allenatore si determina automaticamente la gerarchia delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione alla seconda penalità;
- b) ammonizione con diffida alla terza penalità;
- c) una giornata di squalifica alla quarta penalità;
- d) ammonizione alla quinta penalità;
- e) ammonizione con diffida alla sesta penalità;
- f) una giornata di squalifica alla settima penalità;
- g) ammonizione alla ottava penalità;
- h) ammonizione con diffida alla nona penalità;
- i) una giornata di squalifica alla decima penalità;
- l) ammonizione con diffida alla undicesima penalità;
- m) una giornata di squalifica alla dodicesima penalità;
- n) una giornata di squalifica per ogni penalità oltre la dodicesima.

3. Nel caso un atleta o un allenatore sia sanzionato dall'arbitro durante la gara con i cartellini giallo e rosso mostrati separati con due mani (squalifica), il Giudice Unico, in sede di omologa può infliggere al tesserato sospensioni a tempo ovvero giornate di squalifica in base alla gravità del fatto commesso; nella tabella delle penalità del tesserato saranno aggiunte quattro penalità che, comunque, non faranno scattare ulteriori sanzioni.

4. Per comportamenti disciplinarmente rilevanti tenuti da atleti o allenatori dopo lo svolgimento effettivo della gara, il Giudice Unico giudica indipendentemente dalla situazione delle penalità accumulate dal tesserato fino a quel momento. Qualora ritenga di dover infliggere una sospensione a tempo ovvero una o più giornate di squalifica, la tabella delle penalità sarà aumentata di 4 penalità che non faranno scattare ulteriori sanzioni; in caso di comportamenti meno gravi, il Giudice Unico può infliggere 1, 2 o 3 penalità che sommate a quelle sino allora raggiunte determineranno l'effettiva sanzione.

Precisazioni

Nel caso di un atleta o allenatore a cui vengono sanzionati provvedimenti diversi e successivi senza che sia ripreso il gioco, il Giudice Unico in sede di omologa prenderà in considerazione soltanto la sanzione maggiore.

Nel caso di un tesserato che svolga con la stessa squadra di campionato le funzioni di atleta e di allenatore, le sanzioni disciplinari saranno applicate indipendentemente dalla funzione svolta; pertanto nel caso di una squalifica, questa comporterà l'inibizione a svolgere sia la funzione di atleta che quella di allenatore per quella squadra e per quel campionato.

Si precisa infine che atleti e allenatori che cambino società durante la stagione mantengono gli eventuali provvedimenti sanzionati in gare disputate con la prima società di appartenenza.

Si ricorda che le Società devono attendere che il provvedimento sia affisso all'albo tramite Comunicato Ufficiale.

I provvedimenti disciplinari saranno comunicati alle Società interessate tramite fax o altro mezzo equivalente, fermo restando che, a termine di regolamento, l'affissione all'albo dei provvedimenti adottati dalle competenti Commissioni è l'unica notifica ufficiale.

Squalifica di un allenatore

La sanzione disciplinare della squalifica è inflitta anche agli allenatori, negli stessi modi e termini previsti per gli atleti come previsto dal Regolamento Giurisdizionale.

Pertanto, l'allenatore squalificato dovrà scontare le squalifiche nel solo campionato in cui è stato sancito e per il numero di giornate previste dal provvedimento.

Si precisa che se un allenatore squalificato svolge ugualmente le sue funzioni, incorrerà nel raddoppio della squalifica, la gara sarà omologata con il risultato conseguito sul campo e la società sarà sanzionata con una multa.

A tal proposito si ricorda che, nelle gare in cui un allenatore deve scontare un turno di squalifica, egli non può né sostare né transitare nelle vicinanze del terreno di gioco; per assistere alla gara deve rimanere nello spazio riservato al pubblico. Inoltre non può impartire direttive agli atleti in campo.

Ogni comportamento contrario a tali direttive, equivale all'aver svolto le funzioni di allenatore con le conseguenti sanzioni disciplinari.

Espulsione di un allenatore—atleta—dirigente durante la gara

Un Allenatore, un Atleta, un Dirigente nel caso di Espulsione per un set e/o Squalifica per il resto della gara deve abbandonare il terreno di gioco recandosi nello spogliatoio e comunque non deve sostare in qualsiasi zona dell'impianto da cui possa avere contatto visivo con il campo di gioco.

Ovviamente non potrà impartire direttive agli atleti in campo.

Ogni comportamento contrario a tali direttive comporterà per il Tesserato espulso per un set l'applicazione da parte degli arbitri della successiva sanzione della squalifica; mentre per il Tesserato squalificato saranno previste pesanti sanzioni da parte del Giudice Unico.

OBBLIGATORIETA' DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA

Nei Campionati Provinciali le Società sono tenute all'obbligo di iscrizione a referto del primo allenatore regolarmente tesserato e munito di vincolo societario.

Le società inadempienti incorreranno a partire dalla prima assenza con un richiamo e dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni gara in difetto.

Se la Società non è in regola con il pagamento del tesseramento societario dell'allenatore, l'arbitro segnalerà l'inadempienza sul rapporto di gara e la Società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di tesseramento societario dell'allenatore.

CAMPI DI GIOCO 1[^]-2[^]-3[^] DIVISIONE

Ogni Società dovrà disporre di un campo coperto sul quale giocare le gare interne. I campi dovranno avere un'altezza minima di m. 6,00, una zona di rispetto per almeno m. 1,50 ai lati (con le panchine al di fuori di tale misura) e m. 1,50 obbligatori a fondo campo nell'area di battuta. Entro la zona di rispetto non dovrà essere ammesso il pubblico. Il campo di gioco dovrà essere omologato dal Comitato Provinciale di appartenenza prima dell'inizio del campionato; ricevuta del versamento per l'omologazione per la stagione 2014 - 2015 dovrà essere esibita al ritiro dei calendari provvisori.

CAMPI DI RISERVA

La Consulta Regionale ha deliberato di estendere la normativa esistente per i campionati di serie A (art. 14 comma 10 paragrafi A e B) anche per i campionati provinciali del Lazio modificata come sotto riportato:

Nei campionati di serie provinciale, qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara o durante la stessa, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili e l'indisponibilità di altro campo idoneo, non darà inizio alla gara o sospenderà la stessa. In sede di omologa, il Giudice:

a) se le gravi irregolarità del campo non sono imputabili alla volontà dell'affiliato ospitante, disporrà il recupero della gara - in data che sarà fissata dall'organismo competente per l'organizzazione - ed a carico dell'affiliato ospitante il rimborso dei costi di trasferta della squadra ospite come da tabelle federali;

b) se le irregolarità di campo sono da imputare all'affiliato ospitante, omologherà l'incontro con il punteggio più sfavorevole all'affiliato ospitante e lo sanzionerà con una multa.

OMOLOGAZIONE CAMPI DI GARA

Come per la stagione scorsa le società dovranno richiedere direttamente on-line l'omologazione dei campi di gioco e il Comitato rilascerà l'omologa previa verifica dei dati inviati.

Come per le passate stagioni per i campionati di :

- Serie A1 e A2 è competente al rilascio la Lega;
- Serie B1 e B2 è competente al rilascio il Comitato Regionale;
- Serie C e D è competente al rilascio il Comitato Regionale;
- Serie 1[^]-2[^]-3[^] div. e campionati giovanili è competente al rilascio il Comitato Provinciale.

Per omologare l'impianto di gara il Sodalizio oltre ad inoltrare la richiesta tramite portale dovrà versare il relativo diritto di segreteria:

- alla FIPAV Nazionale per le serie B1 e B2 (€ 155,00);
- al Comitato Regionale per le serie C e D (€ 52,00);
- al Comitato Provinciale per 1[^]-2[^]-3[^] divisione e campionati giovanili (€ 52,00).

La Società è tenuta ad esibire il verbale di omologazione all'arbitro prima di ogni gara.

Nel caso in cui più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto, l'omologa è effettuata dall'organo preposto al campionato maggiore.

Per gli impianti utilizzati da più Sodalizi, ognuno di questi deve effettuare il relativo versamento per l'omologazione e inoltrare la richiesta.

Si ricorda che in caso di spostamento di campo anche per singole gare è necessaria l'omologazione del campo.

SERVIZIO DI INFERMERIA E PRIMO SOCCORSO

Si invitano le società a dotarsi di un adeguato sistema di primo soccorso/defibrillatore in ottemperanza alle disposizioni di legge.

SEGGIOLONE ARBITRALE

In linea generale le attrezzature ed il campo di gioco non devono presentare cause di pericolo o di impedimenti. Pertanto se il seggiolone arbitrale presenta un punto di pericolo nella piattaforma che

sostiene l'arbitro sporgente verso il terreno di gioco, in tal caso è necessario che la parte pericolosa sia protetta con della gommapiuma o materiale simile, che possa attutirne l'urto in caso di impatto.

PALLONI DI GIOCO

Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati Provinciali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB.

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:

MIKASA

MVA 200
MVA 300

MOLTEN

V5M 5000

SPOSTAMENTI DATE E/O ORARI DI GIOCO

Si rammenta a tutte le Società che eventuali spostamenti delle gare di Campionato vanno richiesti secondo le norme regolamentari direttamente on-line (FIPAVONLINE); esse dovranno pervenire alla Commissione Organizzativa Gare Provinciali entro i termini stabiliti (non meno di cinque giorni prima della gara), corredate di:

- dichiarazione ufficiale del motivo dello spostamento;
- richiesta di spostamento con l'indicazione della data, orario e campo di gioco per il recupero;
- accordo scritto per la data del recupero da parte della squadra avversaria;
 - **tassa spostamento (€ 25,00);**
 - omologazione campo se diverso da quello abituale.

Saranno assolutamente respinte le richieste che non corrisponderanno ai sopra elencati requisiti fatta eccezione per quanto previsto per le finali dei campionati giovanili di categoria.

Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le Società per rendere esecutivo uno spostamento. La C.O.G.P. potrà, se ne ravvisasse gli estremi o lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del Campionato, non concedere lo stesso. **Nelle ultime 3 giornate di ciascuna fase del campionato non saranno assolutamente concessi posticipi di date né di orari, saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti. Eventuali posticipi potranno essere concessi solo per incontri ininfluenti per la classifica delle squadre interessate alla promozione o retrocessione.**

La concomitanza con gare di Campionati di Categoria e di Campionati di Serie maggiore, non costituisce motivo di rinvii, tranne per le squadre partecipanti alle Finali Provinciali, Regionali, Nazionali di Categoria o in occasione delle manifestazioni ufficiali in cui sono coinvolte le squadre dei CQP e CQR; in tal caso, su richiesta della Società interessata, la C.O.G.P. provvederà d'ufficio allo spostamento della gara del Campionato.

Le comunicazioni riguardanti spostamenti e variazioni relative alle gare dovranno essere confermate dalla Commissione Gare tramite e-mail e direttamente sul portale dei Campionati Provinciali on-line.

RECUPERO E RIPETIZIONE DELLE GARE

Le Società dovranno disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in giorni infrasettimanali; a tal fine ciascun Sodalizio dovrà indicare nel modulo di iscrizione il giorno infrasettimanale (martedì, mercoledì o giovedì) e l'orario in cui il proprio campo sarà sempre disponibile.

La C.O.G.P. fisserà la gara nel giorno infrasettimanale, indicato nel modulo di iscrizione dal Sodalizio ospitante, entro le due settimane successive alla data di affissione del provvedimento con cui è deliberato il recupero o la ripetizione della gara.

In caso di omessa indicazione i recuperi o le ripetizioni saranno fissate d'ufficio il mercoledì alle ore 19.00.

CAMBI DI DENOMINAZIONE

I cambi di denominazione Sociale devono essere sempre autorizzati dalla Federazione, facendone richiesta, a firma del rappresentante legale.

Per quanto concerne invece eventuali sponsorizzazioni, vale a dire abbinamenti pubblicitari relativi ad una o più squadre della Società, essi devono essere segnalati solo ed esclusivamente al

Comitato Provinciale, specificando che trattasi soltanto di denominazione ai fini agonistici per la stagione in corso. Il Consiglio Provinciale autorizzerà esclusivamente le variazioni di denominazione ai fini pubblicitari che contengano un riferimento esplicito alla Società titolare del diritto sportivo.

MULTE

Il pagamento delle multe deve avvenire entro 15 giorni dalla data d'affissione all'albo del Comunicato Ufficiale. Scaduto tale termine, la multa è aumentata del 50% e il relativo pagamento deve essere effettuato entro 15 giorni.

Se scade anche questo ulteriore termine, si mette in atto la riscossione coattiva con comunicazione scritta alla Società e all'arbitro.

La presente è inviata anche alle Società aventi diritto ad essere ripescate nel campionato di 1^a divisione maschile e femminile, nel caso in cui Società aventi diritto rinuncino alla partecipazione del Campionato di 1^a divisione.

Dette Società, sono invitate ad inoltrare richiesta di ripescaggio entro e non oltre il 30 settembre 2014.

Il mancato arrivo della richiesta entro la suddetta data comporterà l'esclusione delle Società dall'elenco delle aventi diritto al ripescaggio.